



Città di
Monopoli

Angelo Annese
Sindaco Città di Monopoli
Tel. 080 41 40 212 - Fax. 080 41 40 241
Email: sindmonopoli@comune.monopoli.ba.it

IL SINDACO

CONSIDERATO che l'organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVIS-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, l'art.3;

VISTO i decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella G.U. n.45 del 23 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 20 febbraio 2020, n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella G.U.n.47 del 25 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella G.U. n.52 del 1° marzo 2020;



VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella G.U. n.55 del 4 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella G.U. n.59 dell'8 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella G.U. n.62 del 9 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 ed in particolare l'art. 1 comma 6 "*Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza*";

VISTA la direttiva 2/2020 del 12 marzo 2020 "Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";

RITENUTO di dover individuare le pubbliche funzioni strettamente necessarie alla gestione dell'emergenza e i servizi essenziali che questa pubblica amministrazione deve continuare ad offrire alla popolazione;



RAVVISATA l'opportunità di porre in essere ogni utile misura di contenimento, a titolo precauzionale, anche nel comune di Monopoli, al fine di limitare la diffusione del contagio da COVID19;

VISTO l'art. 7 della legge n. 241/90, ai sensi della quale, per i provvedimenti caratterizzati da ragioni di celerità del procedimento (consistenti caso di specie, nell'urgenza di dare immediata tutela all'interesse della sicurezza ed incolumità pubblica) non è comunicato l'avvio del procedimento;

CONSIDERATO che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D. Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

VISTO altresì il disposto dell'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. (T.U.E.L.),

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19;

In esecuzione delle disposizioni contenute negli atti sopra richiamati

INDIVIDUA

le seguenti attività quali "**attività indifferibili da rendere in presenza**":

- attività della Protezione civile;
- attività della Polizia Locale;
- attività dello stato civile e della polizia mortuaria;
- attività dei servizi cimiteriali;
- attività urgenti dei servizi sociali;
- attività del protocollo comunale e del servizio notifiche;
- attività urgenti dei servizi finanziari, fiscalità ed economato;



- attività di gestione e salvaguardia del sistema informatico;
- attività della Segreteria comunale e di supporto agli Organi collegate all'emergenza sanitaria in corso;
- attività connesse alla gestione di base dell'igiene pubblica e dei luoghi pubblici e della raccolta rifiuti;
- attività connesse al ripristino e alla manutenzione straordinaria di luoghi, impianti, verde e arredi pubblici laddove sia valutato l'effettivo rischio della sicurezza delle persone;
- attività di gestione del personale.

ORDINA

1. che fino al 25 marzo 2020, le attività indifferibili sopra descritte siano svolte con le seguenti modalità:

- **attività della Protezione civile:** come da ordinanza di attivazione del Centro Operativo Comunale prot. n.17662 del 12.03.2020;
- **attività della Polizia Locale:** secondo ordinaria articolazione su 2 turni di 10 unità ciascuna ovvero secondo diverse indicazioni del dirigente;
- **attività dello stato civile, polizia mortuaria:** 1 persona al giorno a rotazione dal lunedì al sabato (reperibilità) per le denunce di nascita e di morte e per i matrimoni in imminente pericolo di vita;
- **attività dei servizi cimiteriali:**
 - servizi d'ufficio: 1 persona in modalità agile e presenza su chiamata;
 - servizi in loco: limitatamente al trasporto, ricevimento, benedizione ed inumazione delle salme;
- **attività urgenti dei servizi finanziari:**
 - gestione economica del personale: 1 persona al giorno a rotazione a giorni alterni ovvero secondo diverse indicazioni del dirigente;
 - fiscalità: presenza alternata secondo modalità definite dal dirigente;
 - economato: 1 persona al giorno a rotazione a giorni alterni ovvero secondo diverse indicazioni del dirigente;
- **attività urgenti dei servizi sociali:** 1 persona al giorno a rotazione;
- **attività del protocollo comunale:** 2 persone al giorno a rotazione;
- **attività del servizio notifiche:** 1 persona al giorno a rotazione;
- **attività di gestione e salvaguardia del sistema informatico:** 2 persone al giorno in compresenza in modalità agile e presenza su chiamata;
- **attività della Segreteria comunale e di supporto agli Organi collegate all'emergenza sanitaria in corso:** 2 persone in modalità agile e presenza su chiamata;



- **attività connesse alla gestione di base dell'igiene pubblica e dei luoghi pubblici e della raccolta rifiuti:** 1 persona in modalità agile e presenza su chiamata;
- **attività connesse al ripristino e alla manutenzione straordinaria di luoghi, impianti, verde e arredi pubblici laddove sia valutato l'effettivo rischio della sicurezza delle persone:**
 - servizi manutentivi impianti pubblici: 2 persone al giorno a rotazione;
 - verde e arredi pubblici: 1 persona al giorno a rotazione;
- **attività di gestione del personale:** 1 persona al giorno a rotazione a giorni alterni.

In esecuzione delle sopra riportate disposizioni è demandato ai dirigenti l'ulteriore specificazione delle attività da svolgere a garanzia dell'assolvimento dei servizi pubblici essenziali e delle attività strumentali a detto assolvimento.

2. che tutte le **attività ordinarie** del Comune di Monopoli non contemplate nel punto 1 siano svolte in **smart working** secondo le modalità specificate nella delibera di Giunta comunale n. 29/2020 con le seguenti deroghe:

- il lavoro agile è consentito in modalità continuativa fino al 25 marzo 2020;
- il lavoro agile è aperto a tutte le categorie di dipendenti la cui prestazione lavorativa sia compatibile con il servizio reso da remoto.

RAMMENTA

che, qualora sia possibile, i dirigenti devono favorire la fruizione di periodi di congedo ordinario o di ferie del proprio personale secondo quanto previsto dal DPCM 8.3.2020, art. 2 lettera s);

che il lavoratore agile dovrà attenersi alle istruzioni impartite dall'Amministrazione in merito all'utilizzo degli strumenti e dei sistemi come da indicazioni che verranno fornite in sede di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro agile;



che il lavoratore agile è tenuto ad attenersi alle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti dell'ente;

che il lavoratore agile è tenuto ad attenersi inoltre alle misure, suggerite dal Responsabile della Protezione dei dati, che tutte le persone autorizzate a svolgere la propria attività lavorativa in modalità di smart working devono adottare in condizioni di dichiarata emergenza;

che per l'assolvimento degli obblighi di informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile nei confronti dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) si farà riferimento alle disposizioni di cui alla nota dell'INAIL "*Informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile ai sensi dell'art. 22, comma 1, l. 81/2017*".

Nei casi in cui il servizio non possa essere reso con la modalità di lavoro agile, le attività di ricevimento del pubblico o di erogazione diretta dei servizi al pubblico, relativamente alle attività indifferibili, devono essere prioritariamente garantite con modalità telematica o comunque con modalità tali da escludere o limitare la presenza fisica negli uffici.

Nei casi in cui il servizio non possa essere reso con le predette modalità, gli accessi nei suddetti uffici devono essere scaglionati, anche mediante prenotazioni di appuntamenti, e deve essere assicurata la frequente areazione dei locali.

DISPONE

la chiusura al pubblico del cimitero e il solo accesso controllato allo stesso da parte dei soli addetti ai lavori per il trasporto, ricevimento, benedizione ed inumazione delle salme;

dei familiari stretti del defunto in misura non superiore a 5 per la sola benedizione ed inumazione della salma.

il presente provvedimento sia pubblicato nei modi e termini di legge.



AVVERTE

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

DISPONE

la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio.

RENDE NOTO

Che a norma dell'art.6 della L. 07-08-1990, n. 241 il responsabile del procedimento è il Segretario Generale il quale provvederà all'adozione di tutti gli atti successivi e conseguenti.

AVVERTE

Copia del presente provvedimento è pubblicata all'Albo del Comune e notificata ai Dirigenti a mezzo pec e verrà trasmessa alla Regione Puglia e alla Prefettura.

Sono incaricati del controllo della regolare esecuzione della presente ordinanza la Polizia Locale, le Forze dell'Ordine.



IL SINDACO
(Angelo ANNESE)